



COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Milano

documento originale

COMUNE DI ORNAGO

Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 68 DEL 29.11.99

**ADEGUATO, IN SEGUITO AD ORDINANZA ISTRUTTORIA
DELL'O.RE.CO., CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 20.12.99**

**ESAMINATO DALL'O.RE.CO NELLA SEDUTA DEL 05.01.2000
SENZA RISCONTRO DI VIZI DI LEGITTIMITÀ**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione delle entrate

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Art. 6- Forme di gestione delle entrate

Art. 7- Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Art. 10 - Diritto di interpello

Art. 11- Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Tutela giudiziaria

Art. 14 - Autotutela

Art. 15 - Accertamento con adesione

Art. 16 - Forme di riscossione volontaria

Art. 17 - Rimborsi

Art. 18 - Forme di riscossione coattiva

Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 21 - Modalità di pagamento

Art. 22 - Norme finali

Art. 23 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/97, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dalla Legge n. 142 dell'8/6/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 77 del 25/2/95 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono stabilite per ogni anno.

3. Se le delibere di cui ai precedenti commi non vengono adottate dal Consiglio comunale nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell'ultima delibera adottata per gli anni precedenti, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 6- Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.

2. Non necessita alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie entrate direttamente.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate tributarie di cui all'art. 2, comma 1, i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi.

2. Sono responsabili delle altre entrate di cui all'art. 2, comma 2, i funzionari dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. In particolare, il funzionario responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, nel caso di entrate tributarie, o il Sindaco, negli altri casi, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7/08/1990 con esclusione delle norme contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.

3. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare. Il funzionario responsabile prima dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'ufficio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.

5. Spetta alla Giunta comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate. In mancanza, provvede il funzionario responsabile comunicando alla Giunta stessa il programma di cui al comma 5 che intende attuare.

6. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

7. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

8. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 10 - Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. La richiesta deve essere consegnata o spedita all'ufficio protocollo del Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto;
- c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative od interpretazioni ad opera di circolari e risoluzioni ministeriali, sono da ritenersi nulli.

5. Il parere reso è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.

6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

7. Ad ogni modo l'interpello non può mai sospendere alcun adempimento previsto dalla legge o dai regolamenti.

Art. 11-Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dal Decreto Legislativo nn. 471 - 472 - 473 - del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono graduate con delibera di Consiglio, fatte salve le competenze in ordine alla determinazione delle sanzioni, nei casi concreti, da parte del Responsabile del servizio. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dalle suddette norme.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.7.

3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 13 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 è, abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il

Comune od il concessionario ex art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, a partire dall'1/1/2000, possono esercitare il diritto di autotutela nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel regolamento comunale relativo all'applicazione del diritto dell'autotutela.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, a partire dall'1/1/2000, per le entrate tributarie, le norme dettate nel regolamento sull'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997.

Art. 16 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e accrediti elettronici.

Art. 17 - Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per le entrate tributarie, se non diversamente disposto da norma di legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro il termine fissato per l'accertamento del tributo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 14, comma 3, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata

dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.

5. Le somme da rimborsare a titolo di entrate tributarie producono interessi nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Per le altre entrate da rimborsarsi, ferma restando la decorrenza come sopra fissata, si applicano gli interessi legali.

Art. 18 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29/09/73, n. 602 modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi de R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è richiesto qualora l'ammontare non superi L. 20.000, o comunque la procedura comporti una spesa di riscossione pari o superiore all'importo del credito.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a L. 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di liquidazione o accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Per i debiti di natura tributaria, relativi alle annualità pregresse, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) durata massima: ventiquattro mesi,
- b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. I singoli regolamenti di ogni tributo determineranno nel rispetto delle condizioni volute dalle leggi in materia le eventuali dilazioni e rateazioni che possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, con l'indicazione dell'acconto obbligatorio da versare ed eventualmente delle forme di garanzia da prestare per le somme rateizzate.

5. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

6. La Giunta, con propria deliberazione, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato con provate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, nel caso che il regolamento specifico del tributo non lo consenta o lo consenta in maniera diversa, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 21 - Modalità di pagamento

1, In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 22 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiranno invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei redigenti regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.